

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n. 482

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

OGGETTO: *Sospensione dei rimborsi del Bonus Nido INPS per strutture educative regolarmente autorizzate ma non inserite formalmente nella "carta dell'asilo nido o micro-nido" – richiesta di chiarimenti alla Regione Piemonte.*

Premesso che:

- nell'ambito degli interventi normativi in favore delle famiglie l'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto per i nuovi nati dal 1 gennaio 2016, la corresponsione, a decorrere dall'anno 2017, di un buono su base annua (di seguito, contributo) parametrato a undici mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati e per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017, sono state introdotte le disposizioni attuative della citata norma (cfr. le circolari n. 88 del 22 maggio 2017 e n. 27 del 14 febbraio 2020 e i messaggi n. 889 del 2 marzo 2023 e n. 1024 dell'11 marzo 2024);
- la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", è intervenuta nuovamente sulla disciplina della misura in argomento;
- la domanda di contributo può essere presentata dal genitore di un minore di età inferiore ai tre anni che sia in possesso congiuntamente di determinati requisiti, previsti dall'articolo 1 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017.

Considerato che:

- la domanda di contributo può essere presentata nei seguenti casi:
 - a) spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (cfr. l'art. 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017). [...];
- il "contributo asilo nido" deve essere richiesto dal genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta;
- per "asili nido pubblici" si intendono le strutture educative gestite da Amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[2], destinate ai bambini fino al compimento dei tre anni di età, disciplinata dal legislatore nazionale, **regionale** e locale che definisce i principi generali e le modalità di gestione, ammissione e funzionamento delle strutture;

per "asili nido privati autorizzati" si intendono le strutture in possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento da parte della **Regione** o Ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità, previsti dalle vigenti normative nazionali e locali, ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido. Considerata la variegata offerta di servizi integrativi sul territorio nazionale, si chiarisce che la struttura deve essere in possesso del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'Ente locale competente alla verifica degli elementi necessari allo svolgimento del servizio educativo, quali la presenza del progetto pedagogico ed educativo, la connotazione degli ambienti riservati ai vari servizi (ad esempio, standard dimensionali e organizzativi, il rapporto tra numero di bambini ed educatori ecc.), a prescindere quindi dalla mera denominazione della struttura. Il possesso del provvedimento di autorizzazione deve essere accertato dalla Struttura territorialmente competente dell'INPS, rivolgendosi alla **Regione** o all'Ente locale competente all'emissione del provvedimento.

Considerato altresì che:

- Alcune famiglie ci segnalano una situazione di forte disorientamento e disagio legata alla sospensione dei rimborsi del Bonus Nido INPS, pur avendo iscritto i propri figli a strutture educative che, fin dal momento di attivazione della prestazione e fino a tutto il 2024, risultavano regolarmente autorizzate e accreditate dagli enti competenti, e dunque, secondo la normativa vigente, idonee alla fruizione del bonus;
- a seguito di numerosi solleciti presentati alle sedi INPS territoriali da parte di genitori che non hanno ricevuto i rimborsi delle mensilità già anticipate, è emerso con sorpresa che l'Istituto ha sospeso i pagamenti per tutte quelle strutture che non compaiono formalmente nella cosiddetta "carta dell'asilo nido o micro-nido", in attesa di chiarimenti da parte della **Regione Piemonte** circa la regolarità delle autorizzazioni;
- tale scelta – riferiscono numerose famiglie - colpisce anche strutture che hanno sempre svolto un servizio educativo continuativo, e che sono state riconosciute dalla stessa **Regione Piemonte** per il loro ruolo nei territori sprovvisti di nido comunale, tanto da aver avuto accesso a contributi pubblici specifici destinati proprio a queste realtà;
- diverse famiglie ci segnalano che l'INPS ha comunicato che si è in attesa di una interlocuzione con l'Assessorato competente della Regione Piemonte al fine di definire se la normativa regionale attualmente vigente riconosce i servizi integrativi in esame (baby parking) al pari degli asili nido e dei micro nidi pubblici e privati.

La situazione di incertezza mette a rischio l'accesso a un sostegno economico essenziale per molte famiglie piemontesi che usufruiscono dei servizi educativi integrativi.

Valutato che:

- si ritiene fondamentale sapere se la Giunta regionale intenda assumere alcuna risoluzione sul tema oggetto del presente Question Time, considerata l'urgenza della questione, che presenta evidenti ricadute già in essere e richiede un

intervento immediato per la parte di diretta competenza regionale, anche al fine di garantire un'azione tempestiva nei confronti della popolazione interessata.

INTERROGA

La Giunta Regionale

Per sapere entro quando intenda dirimere la situazione.

**Sarah Disabato
Consigliera Regionale
Movimento 5 Stelle**